

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 1970

(42<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **MARTINELLI**  
e del Vice Presidente **FORTUNATI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con  
modificazioni (1):

« Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (1023) (D'iniziativa dei deputati Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; e Simonacci) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . .	Pag. 554, 556, 557, 561, 562, 565 566, 567, 568, 569, 571, 572 573, 574, 575
ANDERLINI . . .	558, 560, 565, 567, 568, 569 571, 572, 573, 574
ANDÒ . . .	562

(1) In relazione alle modificazioni introdotte nel testo, il titolo è stato così modificato: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per la applicazione della legge stessa ».

BOSSO . . . . .	Pag. 554, 556, 566
FORMICA . . . . .	554, 561, 567, 572
FRANZA . . . . .	562, 565, 567, 569, 570, 571
LI VIGNI . . . . .	558, 561, 563, 564, 572, 573, 574
MARTINELLI, relatore . . . . .	554, 555, 556, 557, 561 563, 568, 569, 574
NENCIONI . . . . .	554, 555, 559, 567
OLIVA . . . . .	557, 558, 561, 562, 565, 566, 567 568, 569, 571, 572, 573, 574
SEGNANA . . . . .	573
SOLIANO . . . . .	564, 565, 567, 572, 574
TANTALO, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . .	556, 557, 558, 560, 564, 567, 568 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575
ZUGNO . . . . .	558, 562, 566

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Albertini, Andò, Antonini, Belotti, Bosso, Buzio, Cerami, Corrias Efsio, De Dominicis, De Luca, Formica, Fortunati, Franza, Li Vigni, Martinelli, Nencioni, Oliva, Pennacchio, Segnana, Soliano, Stefanelli e Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Parri è sostituito dal senatore Anderlini.

Intervengono il ministro del tesoro Colombo Emilio, il sottosegretario di Stato allo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

42ª SEDUTA (5 febbraio 1970)

*stesso dicastero Fada ed il sottosegretario di Stato per le finanze Tantalo.*

**B U Z I O**, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge di iniziativa dei deputati Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; e Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico » (1023) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E**, relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; e Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico », già approvato dalla Camera dei deputati.

**F O R M I C A**. Devo innanzitutto far presente alla Commissione, anche se la cosa non è determinante per lo svolgimento dei suoi lavori, che noi socialisti siamo ancora occupati per impegni di partito, per cui tra non molto dovrò assentarmi. Tuttavia per quanto riguarda il disegno di legge in discussione che è molto importante per le implicazioni di carattere finanziario, noi siamo d'accordo sulla posizione assunta dal Governo che era per la soppressione dell'articolo 2.

**N E N C I O N I**. A proposito delle implicazioni di carattere finanziario cui ha fatto riferimento il collega Formica, vorrei pregare il relatore di fornirci i dati precisi.

**B O S S O**. Come i colleghi sanno, ieri mi sono battuto per l'abolizione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, quindi in pieno accordo con le tesi espresse dal rappresentante del Governo e dall'onorevole Presidente.

In queste ore però mi sono giunte altre notizie secondo le quali proprio gli industriali di Assisi si stanno battendo per gli stessi emendamenti, anche se sono contro i loro interessi apparentemente, perchè sperano che il disegno di legge venga rimandato alla Camera e passi ancora del tempo durante il quale sperano sopravvenga la crisi di Governo che ormai si profila all'orizzonte, in modo che per un certo tempo le cose rimangano come stanno attualmente ed essi possano continuare tranquillamente nelle loro speculazioni. A Napoli, ad esempio, si sta accumulando tanto caffè che, se non troviamo il modo di intervenire al più presto, le evasioni si protrarranno per vario tempo.

Io esorto i colleghi a chiudere la porta a tali evasioni approvando il disegno di legge in discussione, anche se non formulato nella maniera ideale, per poi presentarne subito un altro che elimini gli inconvenienti di questo.

#### **Presidenza del Vice Presidente FORTUNATI**

**N E N C I O N I**. Onorevole relatore, vorrei ancora chiederle di farci conoscere i dati riguardanti i benefici fiscali conseguiti attraverso l'interpretazione che ha esteso alle imposte dirette l'agevolazione prevista dalla legge originaria.

**M A R T I N E L L I**, relatore. Ho pregato il collega Fortunati di sostituirmi nella Presidenza della seduta per disporre di maggiore libertà nella discussione.

Data la gravità della situazione finanziaria cui si riferisce il disegno di legge, sono andato nuovamente ad informarmi e nessuno si stupisca se confermo che si parla di alcune decine di miliardi di lire.

N E N C I O N I . Sarebbe opportuno conoscere le cifre esatte.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Pare che si superino i 50 miliardi. Se occorre posso citare anche i nomi delle ditte. E comunque opportuno che i colleghi prendano cognizione di talune indicazioni che mi sono pervenute con estrema premura dal Ministero delle finanze, in base alle quali ciascuno potrà farsi una opinione concreta di quelli che sono i valori economici relativi alle agevolazioni derivate dalla interpretazione estensiva del dettato dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, del quale stiamo affannosamente cercando l'interpretazione autentica.

Uno dei primi fattori da tener presente è il valore delle partite che sono state introdotte con la procedura del « dazio sospeso » per la quale, data la natura delle cifre — e anche per disposizioni di legge — è operante l'istituto della fideiussione. Il fideiubente normalmente è un istituto di credito, per cui sotto questo aspetto non c'è da ritenere che sorgano sorprese. Faccio presente che ieri l'onorevole sottosegretario Tantalò ha ricordato che nessuna estinzione di fideiussione è mai intervenuta.

Le partite di merci con dazio sospeso destinate agli stabilimenti situati nel comprensorio agevolato di Assisi sono gravate di oneri tributari nella seguente misura: dazi 36 milioni di lire; prelievi 6.698 milioni; altri diritti 1.527 milioni; totale 8.262 milioni di lire circa. Aggiunge, poi, la nota che gli importi dei tributi doganali, compresi dazi e prelievi, riguardanti le merci di cui si prevede l'importazione entro il termine di scadenza della legge 9 ottobre 1957, n. 976, (termine di scadenza che evidentemente fa riferimento, in linea particolare, all'inizio del decennio di esenzione per quelle aziende che, entro 5 anni dall'ottobre 1957, si siano trasferite o da altre località del comune di Assisi o dal di fuori installandosi nella zona autorizzata per lo sviluppo industriale), dovrebbe aggirarsi presumibilmente intorno ai 25 miliardi di lire per il solo caffè e ai 60 miliardi di lire per le altre merci. Su queste cifre va operata la riduzione che interverrebbe se dovessimo

chiudere subito la porta alle operazioni previste dalla legge speciale per Assisi.

Al solo scopo di far capire che siamo di fronte a cifre abnormi preciserò che una ditta nel 1968 e fino all'aprile del 1969 ha importato 41.000 quintali di latte in polvere, 273.000 uova di gallina, 5.300 quintali di cacao in polvere, 220 quintali di cioccolata, 28.000 quintali di farina di frumento, 500 quintali di burro e, *dulcis in fundo*, 144.000 quintali di zuccheri. Un'altra ditta ha importato, sempre per il periodo di tempo citato, 34.000 quintali di latte in polvere, 21.000 quintali di farina di pesce, mille quintali di farina di soia, 15.000 quintali di legumi di granella, 5.000 quintali di sorgo, 38.000 quintali di crusca, 71.000 quintali di orzo, 647.000 quintali di granturco, 400 quintali di zucchero. Un'altra ditta, invece, ha importato 13.000 quintali di caffè; un'altra, 7.000 quintali di caffè; un'altra ancora 24.000 quintali di caffè: operazioni, queste tre ultime, effettuate nel primo semestre del 1969. Poichè nel 1968 l'importazione italiana di caffè è stata di un milione e 555.000 quintali circa, nel caso della sola Assisi siamo intorno al 7-8 per cento: gli abitanti di quella cittadina dovrebbero essere tutti campioni nel consumo del caffè...

Penso di aver fornito sufficienti elementi che, a mio giudizio, devono far riflettere sull'importanza economica del problema di cui ci stiamo occupando.

Mi hanno colpito le considerazioni di taluni colleghi relative al fatto che nessuna colpa hanno i lavoratori di aver trovato lavoro in industrie che si sono impiantate in Assisi a seguito della legge speciale, felice o infelice a seconda dei punti di vista. Occorre tener presente che gran parte delle aziende che hanno beneficiato (ieri l'onorevole Sottosegretario ne ha fornito l'indicazione numerica e l'elenco per settori di attività) delle provvidenze per Assisi hanno raggiunto, o sono prossime a farlo, il decennio di esenzione, per cui quanto prima dovrebbero rientrare nella normalità fiscale. Comunque, o le aziende impiantate si sono irrobustite e oggi possono camminare come le altre, avendo ammortizzato spese di impianto, trasferimento e così via, oppure, se fosse vera la premessa che per conservare l'impiego ai lavoratori

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

42ª SEDUTA (5 febbraio 1970)

sono necessarie tali agevolazioni, si dovrebbe addirittura parlare di proroga, non solo delle norme della legge speciale, ma addirittura delle norme come finora interpretate.

**B O S S O**. Preoccupiamoci anche dei lavoratori di tutte le altre aziende che sono state danneggiate da questi privilegi.

**M A R T I N E L L I**, *relatore*. Ho detto questo per assurdo, perchè è evidente che quando si stabilì l'esenzione decennale si intendeva compensare le spese di trasferimento, perchè inizialmente (vedasi relazione che accompagnava il provvedimento poi divenuto legge nel 1957) si parlava solo, appunto, di trasferimenti interni. Poi è parso, forse anche giustamente, che a quello di trasferimento dovesse essere unito anche il concetto di insediamento. Comunque l'esenzione riguardava sempre, a mio avviso, le imposte sul reddito guadagnato, cioè le imposte dirette.

**P R E S I D E N T E**. Si tratta di sapere se queste aziende hanno pagato i tributi o se dovranno farlo dopo l'approvazione del disegno di legge di interpretazione autentica. Questo è il punto da chiarire. La questione dell'ammortamento è infatti valida se ed in quanto le ditte abbiano effettivamente pagato. Se invece si richiedesse il pagamento dei tributi relativi al decennio solo dopo l'approvazione del provvedimento di interpretazione autentica allora l'aspetto del problema cambierebbe.

**T A N T A L O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. A proposito dei dati citati dall'onorevole relatore il totale dei tributi relativi alle merci importate supera gli 8 miliardi di lire, dei quali 2 648 si riferiscono a tributi IGE sull'importazione, imposta di conguaglio per i servizi amministrativi, imposta di consumo sul caffè per i quali l'Amministrazione, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, ha ritenuto applicabili le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976. Quindi, praticamente le imprese interessate sono state esentate dal pagamento di questi tributi. Invece

5.350 milioni riguardano dazi e prelievi comunitari per i quali da parte dell'Amministrazione è stata affermata la spettanza all'erario e di cui si prevede la esazione quando si saranno definite le controversie in corso.

**P R E S I D E N T E**. Quindi avete premiato proprio i peggiori.

**T A N T A L O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Abbiamo pagato coloro ai quali si poteva applicare la nota sentenza della Cassazione.

**P R E S I D E N T E**. Se ho ben capito, quindi, tutti quelli che hanno importato il caffè senza effettuare alcun tipo di investimento particolare ad Assisi sono stati esentati. La sentenza della Cassazione riguardava un solo contribuente ma in forza di essa voi avete messo il potere legislativo di fronte a un generale fatto compiuto, perchè voi stessi oggi convenite che l'articolo 15 della legge del 1957 riguardava tutte le imposte dirette ed indirette ad eccezione dei dazi e prelievi comunitari.

**T A N T A L O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non credo si possa parlare di un'interpretazione arbitraria da parte della Amministrazione, la quale, trovata dinanzi ad una sentenza della Cassazione richiamata dai contribuenti, non poteva non rispettarla.

**P R E S I D E N T E**. Allora era praticamente inutile l'articolo 1 del disegno di legge in esame che avete accettato nell'altro ramo del Parlamento e che mira ad una interpretazione autentica *ex tunc*.

**T A N T A L O**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non credo; è un tentativo dell'Amministrazione finanziaria, che speriamo vada a buon fine.

**P R E S I D E N T E**. In concreto, che cosa vuole oggi l'Amministrazione finanziaria?

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'Amministrazione finanziaria vuole che l'interpretazione autentica di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame valga *ex tunc* e che essa possa consentire il ricupero delle somme pagate e l'incasso delle somme esentate, senza allargare ulteriormente l'esenzione. Evidentemente l'Amministrazione vorrebbe tutto, partendo dal presupposto che l'interpretazione data dalla Corte di cassazione non è conforme allo spirito della legge del 1957.

P R E S I D E N T E . L'Amministrazione finanziaria ritiene che la formulazione dell'articolo 1 possa essere intesa come interpretazione autentica?

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente!

P R E S I D E N T E . A mio avviso, così com'è formulato, l'articolo 1 non può essere inteso come interpretazione autentica, perchè avete ammesso un tributo che all'origine non c'era. È indubbio quindi che nell'articolo 1 non possiamo ravvisare un'interpretazione autentica, ma una innovazione.

O L I V A . Questo è rimediabile; la cosa importante è la restrizione.

P R E S I D E N T E . Avete anche escluso altri tributi riscuotibili mediante ruoli. Con l'articolo 1 a mio avviso avete fatto una modificazione, non avete dato un'interpretazione autentica, perchè questa deve essere legata al testo originario. In esso si parlava di imposte erariali, comunali e provinciali e relative sovrimposte. Si potrà dire che sono tributi riscuotibili mediante ruoli, ma se inserite altri tributi non abbiamo più una interpretazione autentica e non risolvete il problema.

Peraltro, nel caso di coloro, per esempio, che non hanno pagato o ai quali addirittura avete restituito, come fate a recuperare sulla base dell'interpretazione autentica? Il problema, secondo me, diventa complicato, perchè in realtà qui si può dar luogo alla possibilità che si possa e non si possa recuperare.

A mio avviso, quindi, la questione è di portare chiarezza nella situazione di fatto che si è determinata, altrimenti manterrete l'incertezza giuridica e avrete altre contese giudiziarie.

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il fatto che si corra il rischio di altre azioni giudiziarie è stato dato per scontato anche ieri.

M A R T I N E L L I , *relatore*. A mio avviso il concetto del Governo, almeno come l'ho inteso io (evidentemente potrebbe anche non essere stato chiaramente esposto nell'articolo 1 e possiamo sempre tradurlo in maniera più chiara) è che la legge intenda riferirsi ad una determinata sfera di tributi e non a tutti senza altra indicazione; il magistrato deciderà se quello che il legislatore oggi afferma sia da far valere *ex tunc* o se invece è innovativo, e in questo caso debba valere *ex nunc*. L'Amministrazione continuerà a far valere le ragioni così come ha fatto finora, per l'imposta generale sull'entrata e i diritti doganali. Da oggi in avanti nessuno potrà farsi illusioni; per il passato la stessa Amministrazione ha dovuto riconoscere circa tre miliardi ad un complesso di importatori che, giunti all'ultimo grado di giudizio, si sono sentiti riconoscere che la loro interpretazione per quel particolare tributo era da ritenersi valida. Si trattava dell'imposta generale sull'entrata.

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Era infatti inutile e dannoso fare cinquanta cause su questioni già decise con sentenza passata in giudicato.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Ecco perchè accetto l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 ed eventualmente i suggerimenti che i senatori Oliva ed altri daranno ai fini di una migliore definizione dell'oggetto dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Vorrei fare un'altra domanda. Supponiamo che venga votato l'articolo 1 — e a mio avviso questo non può rimanere nella formulazione attuale, perchè

invece che di « imposta camerale » parlerei di tributi erariali, comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli —; come si comporterebbe poi l'Amministrazione finanziaria nei confronti dei contribuenti che fino al momento dell'emanazione di questa legge non hanno pagato?

**TANTALO**, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Bisognerebbe cercare di riscuotere!

**OLIVA**. La questione non interessa, perchè in un certo senso ci penserà l'Amministrazione ad agire come meglio crederà. Ha importanza, invece, sapere come si comporterà di fronte alle situazioni che si sono maturate (e questa è materia dell'articolo 2, in sostanza) al momento dell'entrata in vigore della legge. A mio avviso, perciò, non bisogna assolutamente far ricorso al concetto della retroattività o meno di una interpretazione autentica, ma trovare la maniera di dire certe cose. È evidente che se arriviamo ad una modificazione del provvedimento, si ritorna alla Camera dei deputati; e se vogliamo prevenire il pericolo segnalato dal senatore Bosso possiamo provvedere rapidamente per mettere, almeno teoricamente, la Camera dei deputati nella possibilità di decidere qualcosa ancora domani.

Io aderisco alla proposta del Presidente, nel senso che non dobbiamo dare l'impressione di allargare (perchè ciò sarebbe innovativo) ma neanche di restringere oltre ogni verosimiglianza la sfera di interpretazione di quella disgraziata frase dell'articolo 15 che innegabilmente dice: ogni imposta comunale, provinciale ed erariale. Quindi, mi sembra giusto far riferimento alla riscossione mediante ruoli, il che può dare il *fumus* di una interpretazione che sia per lo meno nell'ordine di altre eccezioni.

**ANDERLINI**. Come l'interpretazione della Corte di appello di Perugia.

**ZUGNO**. Ho sentito criticare l'opera dell'Amministrazione in merito all'estensione del principio affermato dalla Corte di cassazione. Vorrei qui ricordare che è prassi co-

stante (suggerita del resto da tutta la dottrina) che l'Amministrazione, quando intervengono affermazioni di principio in sentenze, ad esempio, del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione, si attenga al precetto e lo applichi non solo nel caso specifico ma in tutti i casi simili e analoghi. In materia di diritto amministrativo mi hanno insegnato, quando ero ancora studente, che basta che un dipendente ricorra al Consiglio di Stato e questo affermi un principio perchè l'Amministrazione senta il dovere, per ragioni di giustizia e per evitare naturalmente una serie di contenzioso che comporterebbe delle spese e per l'Amministrazione stessa e per i cittadini, di applicarlo generalmente.

Ieri credevamo che fossero stati restituiti 16 milioni sui vari miliardi di importazione di caffè; oggi invece veniamo a sapere che in sostanza è stato restituito circa il 60-70 per cento del complesso credito (e mi pare che corrisponda a 8 miliardi oltre gli altri 6 che ancora sarebbero in contestazione). In relazione a ciò, quindi, dal momento che l'autorità giudiziaria ha dato una certa interpretazione, io ritengo che una nuova disposizione non possa che mantenere quell'ampiezza che è stata già riconosciuta dalla stessa autorità giudiziaria.

Ora, a me sembra che i due articoli del disegno di legge, sebbene a prima vista possano apparire contraddittori (il primo afferma una interpretazione autentica, il secondo, invece, la non applicazione del principio) si possano, al contrario, benissimo integrare. In sostanza, l'interpretazione autentica diventerebbe una modifica della legge.

**LIVIGNI**. O lo è o non lo è!

**ZUGNO**. L'articolo 2 non fa altro che stabilire che nessuna contestazione può nascere sull'interpretazione, in quanto a questa diamo decorrenza dal momento in cui entra in vigore la legge.

Il problema, dopo aver sentito a quali cifre ammontano le evasioni che ci sono state si rivela certamente di una gravità estrema, e occorre che si ponga un freno immediato. Ieri accennavo a possibili conflitti non soltanto con la Magistratura, ma anche con la Ca-

mera dei deputati, e a possibili ricorsi costituzionali eccetera. È indubbio che se perdessimo due-tre mesi di tempo (cosa che un conflitto con l'altro ramo del Parlamento comporterebbe) vedremmo quelle ditte, che hanno già avuto la sentenza e hanno quindi il 90 per cento delle probabilità di aver ragione in sede di contestazione, accelerare (mi pare che le notizie date dal senatore Bosso lo confermino) le loro operazioni, e sotto sotto, quindi, finiremmo per agevolare una ulteriore e forse più grave speculazione di quella che è avvenuta sinora.

Pertanto, ripeto, sono dell'avviso che la legge debba valere per quella che è stata fino al momento dell'entrata in vigore di questo provvedimento; rimangano impregiudicate le possibilità dell'Amministrazione di ricorrere e di ottenere limitazioni, ad esempio, per quanto riguarda i dazi e i prelievi, ma vi sia al contempo la possibilità di troncature immediatamente la speculazione in atto.

**N E N C I O N I .** Vorrei fare alcune brevissime osservazioni.

Ho sempre ammirato la competenza in materia finanziaria del collega Zugno ed ho sempre letto con molto rispetto e considerazione le sue relazioni. Debbo tuttavia rilevare che io non mi permetterei mai di esprimere giudizi in una materia che non mi è familiare, come ha fatto invece il senatore Zugno affermando delle cose che sul piano giuridico non sono accettabili.

E critico anche l'Amministrazione che si è adagiata di fronte ad una sentenza della Suprema Corte; se noi infatti, di fronte ad una sentenza anche di massima e non di specie, dovessimo considerare la Suprema Corte come la Corte costituzionale, che pone cioè dinanzi al legislatore e alla comunità nazionale un principio che è innovativo nella sua portata giuridica, commetteremmo un grosso errore, perchè l'autorità giudiziaria ordinaria definisce un caso di specie anche quando esprime una massima e non va oltre, nel suo ambito, le parti in causa. Pertanto i casi sono due: o l'Amministrazione si convince della validità, della fondatezza di quelle tesi, dopo avere ascoltato i pareri che la stessa Amministrazione normalmente anche per

tutela dei suoi componenti deve richiedere, ed allora il suo atteggiamento non dipende più dal fatto dell'esistenza di una sentenza della Suprema Corte ma costituisce una diversa valutazione di carattere giuridico, oppure sostiene la sua tesi. Pertanto il cittadino, l'operatore economico che ritiene di essere leso nei suoi diritti converrà l'Amministrazione di nuovo in giudizio. Questo avviene peraltro nei rapporti giudiziari: abbiamo tutto un ventaglio di decisioni contrarie della Suprema Corte, anche a Sezioni unite.

Per quanto si riferisce in particolare al disegno di legge, senatore Zugno, è inconcepibile giuridicamente una interpretazione autentica attraverso una norma che pone il principio della non retroattività. L'interpretazione autentica infatti non è altro che la definizione della volontà del legislatore, la presunta volontà del legislatore nel momento in cui la legge è stata posta in essere: il legislatore, cioè, di fronte ad un problema di difficile interpretazione o di interpretazione discordante della legge, ritiene di poter intervenire e dire qual è la volontà espressa nella norma di cui trattasi. E dico « qual è » in quel momento. Ma questa interpretazione autentica non può essere che considerata *ex tunc*, perchè non vi è stata una volontà che ha posto in essere una norma innovativa, ma una norma interpretativa, che lascia cioè integra nel suo contenuto letterale e nel suo contenuto non letterale la norma a cui si riferisce. In questo disegno di legge, quindi, vi è antinomia poichè, mentre nel titolo esso si presenta come interpretazione autentica (peraltro in modo che lascia alquanto perplessi in quanto nell'articolo 1 è detto semplicemente « deve intendersi », per cui potrebbe nascere una questione se il « deve intendersi » voglia significare o meno interpretazione autentica), nella sua lettera è innovativo.

Nell'articolo 2, dunque, è inconcepibile l'esistenza di una norma che nega effetto retroattivo ad una legge che si presenta, almeno in rubrica, come interpretazione autentica. A mio avviso, quindi, non c'è che da sopprimere l'articolo 2, secondo quanto proposto assai chiaramente dall'onorevole Presi-

dente. L'articolo 1 invece dovrebbe essere modificato nel senso di limitare l'esenzione originaria ai soli tributi riscuotibili mediante ruoli, adottando eventualmente la seguente formulazione: « L'esenzione di cui all'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai tributi erariali, comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno trasferito o istituito i loro impianti a norma del predetto articolo ».

Questa è la mia opinione, a prescindere da considerazioni contingenti di speculazione o meno: non è infatti compito del legislatore, ma dell'Amministrazione finanziaria, intervenire contro le evasioni o contro le frodi fiscali, perchè quando si concepisce una agevolazione riferita ad un determinato impianto per determinate ragioni di zona depressa o altro, se poi l'utilizzazione di questa agevolazione viene invece diffusa su tutto il territorio che non presenta le stesse ragioni, è evidente (non voglio peraltro farne una questione nè diffondermi nella sua analisi) che ci troviamo di fronte ad una frode di carattere fiscale già prevista dalle nostre leggi.

A N D E R L I N I . I dati veramente preoccupanti forniti dal relatore non solo mettono in evidenza la gravità del fenomeno, ma pongono un problema all'Amministrazione finanziaria, problema che del resto ho già avuto modo di sollevare ma che alla luce di tali dati si pone in maniera non equivoca.

Anche nella più lata delle interpretazioni possibili dell'articolo 15 della legge speciale per Assisi, ci troviamo di fronte al fatto che le materie (caffè, latte in polvere, uova di gallina, frumento, eccetera) che sono state importate in quella città non possono essere state lavorate, per lo meno nella loro totalità, dalle industrie che ad Assisi le avevano importate perchè una qualsiasi commisurazione fra la capacità degli impianti ivi esistenti e la quantità di prodotti importati in esenzione doganale dimostra che molte merci sono entrate — in alcuni casi non sono nemmeno entrate! — e sono uscite senza avervi ricevuto alcuna lavorazione. Questo

configura un reato oppure no? Ha intenzione l'Amministrazione finanziaria di perseguire questi reati oppure no? Come ho già detto, infatti, anche la più lata delle interpretazioni di quell'articolo ha sempre, come suo sottinteso, che le materie che venivano in atto importate ad Assisi fossero colà anche lavorate. Su questo si basava tutta la *ratio* della legge speciale per Assisi.

Ora, onorevole Sottosegretario di Stato, voi avete la possibilità di accertare la capienza degli impianti, la quantità di energia elettrica consumata e la quantità di prodotti importata: se i valori non si commisurano tra di loro è evidente che ci troviamo di fronte ad una vera e propria frode perseguibile anche a termini di taluni articoli del nostro Codice penale. Vorrei peraltro che su questa mia prima osservazione il rappresentante del Governo ci fornisca delle assicurazioni.

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella generalità le merci importate ad Assisi sono state lavorate colà: che, poi, alcune ne siano andate fuori è un'altra cosa!

A N D E R L I N I . L'Amministrazione — ripeto — ha il dovere di accertare se c'è commensurabilità fra l'effettiva potenzialità degli impianti, la quantità delle merci importate e la quantità di energia elettrica consumata e, in caso di disparità, avete il dovere di intervenire. E assurdo, infatti, esimersi dal fare questo o farlo a metà e poi venire a chiedere al Parlamento una legge di interpretazione autentica con la soppressione dell'articolo 2. Le due cose, evidentemente, contrastano tra di loro. Ora, se l'Amministrazione ha volontà di operare energicamente in questo settore, uno degli strumenti per farlo è appunto questo in suo potere. È dovere dell'Amministrazione finanziaria — ripeto — andare in fondo a questo problema perchè ciò non lede affatto gli interessi dei lavoratori di Assisi che avrebbero al contrario tutto il diritto di chiedere ragione di questo stato di cose.

Desidero ora fare un'altra considerazione. Noi abbiamo bisogno di fare presto perchè ogni ora, ogni giorno che passa allarga la



5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)42<sup>a</sup> SEDUTA (5 febbraio 1970)

falla e la rende sempre più grave. L'esigenza di giungere rapidamente ad una soluzione non può far dimenticare però la necessità di modificare il testo della Camera, anche in relazione, se non altro, al parere espresso ieri dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente, che rileva la necessità di escludere dall'esenzione i dazi della tariffa esterna comune ed i prelievi comunitari, nonchè alle proteste che al riguardo si sono verificate in sede comunitaria. Nessun giudice infatti potrà sostenere che il legislatore del 1957 avesse intenzione di esentare i prelievi comunitari, anche perchè allora questi non erano neppure previsti!

Pertanto, qualunque sia l'opinione dei membri di questa Commissione, si accetti o non si accetti la mia tesi, che è poi quella del Presidente e del rappresentante del Governo, di soppressione dell'articolo 2, che potrebbe essere eventualmente sostituito da un'altra formulazione che proporrò, il disegno di legge deve comunque tornare all'altro ramo del Parlamento: ed allora, se vi deve tornare, non ritengo che abbia molta importanza che ciò avvenga per uno o per due emendamenti. Mi dichiaro quindi d'accordo con la proposta avanzata dal presidente Fortunati di eliminare dall'articolo 1 quell'elenco di quattro imposte alle quali deve intendersi riferita la sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge n. 976, che rischia veramente di travolgere qualsiasi *ratio* legislativa in quanto ne comprende alcune di un tipo e altre di un tipo diverso, attenendoci invece alla *ratio* che è stata dettata dalla sentenza della Corte di appello di Perugia.

Sulla base di una serie di considerazioni sulle leggi in vigore nel 1958, la Corte di appello di Perugia ha interpretato la frase nel senso che l'esenzione si riferiva alle tasse riscuotibili mediante ruolo, quelle che grosso modo chiamiamo dirette.

Per quanto concerne poi l'articolo 2, condivido la tesi tendente alla sua soppressione.

**PRESIDENTE.** Collega Oliva, lei aveva formulato una proposta. Vuole illustrarcela?

**FORMICA.** Era praticamente la stessa del senatore Nencioni.

**PRESIDENTE.** Ma il collega Oliva aveva fatto preciso riferimento alla situazione di fatto, insistendo perchè se ne tenesse conto. Cosa può dirci in proposito?

**OLIVA.** La mia idea sarebbe quella di autorizzare il recupero delle somme dovute con la rateazione più alta.

**MARTINELLI, relatore.** L'emendamento Nencioni dice: « Le esenzioni di cui all'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, devono intendersi riferite ai tributi erariali, provinciali e comunali riscuotibili per ruoli, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali ».

**PRESIDENTE.** Questa formulazione è restrittiva. Voi tutti conoscete il testo dell'articolo 15 in questione. Appena noi cerchiamo di restringere o di allargare la sua validità, diamo luogo ad una formulazione che può essere impugnata come interpretazione autentica poichè rientra nel campo delle innovazioni. Per tale ragione avevo proposto di fare riferimento ai contributi riscuotibili per ruoli. E finirei dopo « comunali ».

**LIVIGNI.** Ma se ho altri redditi, se ho altri beni che non rientrano nell'imposta di famiglia, perchè non devo pagare i relativi tributi?

**PRESIDENTE.** Ho voluto soltanto far presente il dubbio che una tale formulazione del testo possa essere impugnata, in quanto rappresenta una modificazione.

**LIVIGNI.** Non mi pare, poichè tutta la legge fa riferimento alle attività industriali e non ad altre fonti di reddito.

**PRESIDENTE.** Secondo me possiamo giocare sulla relativa sovrainposta. Qui è il meccanismo: cioè applicare la sovrainposta ai tributi erariali provinciali e comunali riscuotibili per ruoli. Infatti l'articolo 15 recita: « sarà concesso, alle imprese, l'esenzione eccetera »; ora l'imposta di famiglia non è un reddito di impresa.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)42<sup>a</sup> SEDUTA (5 febbraio 1970)

Io credo che se vogliamo restare nel campo dell'interpretazione (se vogliamo modificare possiamo fare tutto ciò che vogliamo, ma non con effetto retroattivo) dobbiamo confermare che si tratta di obblighi fiscali, afferenti ad imprese e non alla famiglia, i quali diano luogo a tributi riscuotibili per ruoli, altrimenti cadiamo nell'innovazione.

Z U G N O . Vorrei richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che lo scopo del disegno di legge in discussione è quello di interpretare autenticamente la dizione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976. Non bisogna dimenticare che in quella legge si fa riferimento ad ogni imposta erariale. Voler limitare la sua validità alle sole imposte erariali riscuotibili per ruoli, a mio avviso, significa introdurre veramente un'innovazione.

Inoltre c'è da considerare che ad esempio l'imposta sui materiali da costruzione non è riscuotibile per ruoli, ma è chiaro che, stando allo spirito stesso della legge che contemplava ed incoraggiava il trasferimento delle industrie, essa doveva essere ritenuta inclusa nell'esenzione.

Se il succo della sentenza della Corte di appello di Perugia era quello di limitare l'esenzione ai tributi riscuotibili per ruolo, vuol dire che il giudice non aveva approfondito molto il problema. Quindi ritengo che tale formulazione dell'articolo 2 costituisca una innovazione, nè più nè meno dell'attuale articolo 1; ma almeno questo limita la sfera delle imposte che devono essere esentate e le precisa.

A N D O' . Siamo in tema di interpretazione. Se dobbiamo fare un'interpretazione penso che dobbiamo farla nel senso più ampio, più chiaro e definitivo, nel senso di eliminare qualsiasi dubbio. Tale interpretazione riguarda l'oggetto dell'esenzione ed il soggetto: infatti noi dobbiamo chiaramente stabilire le norme interpretative in stretta relazione all'oggetto ed ai soggetti dell'esenzione.

La finalità che il legislatore si è imposto nel redigere e varare la legge del 1957 era di agevolare l'attività industriale. Se l'interpretazione oggettiva e soggettiva la ri-

feriamo a questa finalità della legge, penso che siamo nel nostro diritto e nel nostro dovere. E lo siamo affermando che sono esenti le imposte afferenti all'attività industriale. Invece l'imposta di famiglia non riguarda l'attività industriale, concerne il tenore di vita, il modo come il soggetto vive, indipendentemente da una sua attività industriale o no. Quindi, dobbiamo fermarci su questo presupposto per chiarire oggettivamente e soggettivamente i dubbi sorti dall'applicazione della legge speciale per Assisi.

P R E S I D E N T E . In effetti si parla di esenzione per le imprese non per i nuclei familiari.

O L I V A . Si potrebbe discutere se l'artigiano, che ha un'impresa la quale è l'unica fonte del suo reddito, debba essere considerato industriale o capo del nucleo familiare. Comunque è un giudizio che spetta alla Magistratura.

P R E S I D E N T E . A questo punto dobbiamo chiederci se la dizione « imposte erariali, comunali e provinciali e relative sovrainposte » possa dar luogo a una diversa interpretazione. A me pare di sì e che quest'affermazione sia verificata dalla esistenza di due sentenze tra loro diverse. Quindi non c'è dubbio che esiste motivo di contendere. D'altro canto, se fosse diversamente non staremmo qui a discutere. Quindi a me pare che la dizione non sia pacifica, cioè che l'interpretazione del senatore Zugno sia una delle possibili, la stessa che ha dato una delle Sezioni della Cassazione, mentre ne esiste un'altra almeno: quella data dalla Corte di appello di Perugia. Comunque, non c'è dubbio che la questione concerne le imprese e che si tratta di redditi afferenti alla produzione agevolata in quel di Assisi.

A N D O' . Si tratta sempre, però, di redditi afferenti alle imprese.

F R A N Z A . Esenzioni afferenti a trasferimenti delle imprese.

L I V I G N I . Ritengo ci si sia resi tutti conto che, a questo punto, una soluzione perfetta e chiara non esiste. Partiamo da una legge redatta malamente; quindi, qualunque soluzione si dia al problema oggi insorto in parte zoppica e l'obiettivo massimo che possiamo proporci è di adottare una soluzione che zoppichi il meno possibile.

Personalmente concordo con la formulazione che è stata proposta dal Presidente Fortunati e dal collega Oliva, però mi convince anche l'osservazione fatta dal collega Zugno. Infatti, non c'è dubbio che i dazi sui materiali da costruzione sono compresi tra le esenzioni, in quanto si tratta di operazioni direttamente legate all'installazione di industrie. Quindi, integrerei la proposta Fortunati - Oliva con la frase: « nonchè l'imposta di consumo sui materiali da costruzione », obbedendo alla necessità di un riferimento chiaro e preciso a un settore che non possiamo tralasciare. Così facendo, e con la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, risolveremmo a mio avviso l'intero problema.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Giunta a questo punto, se non vuol essere accademica, la discussione deve portare a una conclusione: che dobbiamo scegliere il male minore. La realtà è che nel 1957 fu varata la legge n. 976, la quale, nelle intenzioni del legislatore, non aveva, a mio avviso, la vasta portata che poi, nella realtà, si è determinata. In pratica, siamo oggi qui a decidere su due punti: 1) porre fine, da oggi in avanti, ad un'interpretazione che è enormemente dannosa per l'erario; non è affatto utile per Assisi (arriviamo anche a questa conclusione) e, in definitiva, non ha risposto nemmeno alle intenzioni del legislatore; 2) tirare a casa la maggior quantità possibile di soldi che sono in pericolo, soldi dello Stato. Detto con brutalità, soprattutto per il secondo aspetto del problema, il mio pensiero, chiedo ai colleghi che molto più di me sono cogniti della delicatezza di impostazione di una legge interpretativa, di aiutarmi a raggiungere i due scopi che ho indicato.

Il collega Anderlini ha già rilevato che, qualora fosse accettato anche il solo emendamento del Governo, il disegno di legge dovrebbe comunque ritornare alla Camera dei deputati. L'emendamento è quello soppressivo dell'articolo 2, la qual cosa mi fa ritenere che il Governo, ossia colui che per primo si è messo in moto per frenare una interpretazione che è andata ben al di là della volontà del legislatore, già sconta il pericolo di un ritardo nell'approvazione definitiva del disegno di legge ma, evidentemente, si sentirebbe rafforzato nell'azione che ha in corso di tutela dell'interesse pubblico. Se questo è il miglior modo di risolvere il problema, vediamo di mettere insieme un testo dell'articolo 1 — passando magari sopra all'aspetto teorico, molto importante ma che indubbiamente ci porterebbe molto lontano nel decidere della natura di una legge interpretativa — e di affermare con chiarezza i concetti che ci premono. Forse non appariremo dei brillanti legislatori o dei profondi cultori del diritto dicendo che: « La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi... » ma avremo per lo meno espresso senza possibilità di equivoci la nostra intenzione. E magari chiederemo ai colleghi più versati nel campo del diritto — dico questo in particolare ai colleghi Fortunati e Oliva — di aiutarci un po' a curare anche la forma della disposizione interpretativa. Comunque, nella sostanza decidiamo stamattina, sopprimendo l'articolo 2 e redigendo in maniera molto chiara il testo dell'articolo 1. Il collega Minnocci ci ha detto che tutto quanto si riferisce ai dazi, ai diritti compensativi, all'imposta generale sull'entrata secondo il testo della legge del 1957 e, quindi, secondo l'intenzione del legislatore, non deve intendersi compreso nella franchigia. Anch'io sono un po' perplesso di fronte al fatto che c'è già un giudizio della Corte di cassazione. Però considero anche che il giudice, di fronte ad ogni sentenza di specie, vede una particolare realtà. Ragione per cui non mi farei molti scrupoli in proposito.

Espressa qui questa mia franca opinione, chiedo ai colleghi che si arrivi a una decisione, concludendo la discussione.

TANTALO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei cortesemente pregare la Commissione di approvare l'articolo 1 nel testo prevenutoci dalla Camera dei deputati che è il frutto di un emendamento del Governo.

Il Governo, e per esso l'Amministrazione finanziaria, ha sempre dato l'interpretazione che a suo tempo traeva origine dallo spirito della legge.

LIVIGNI. Ne ha dato almeno due!

TANTALO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dal 1964 l'Amministrazione è stata coerente. In questi ultimi anni è sempre stata data un'interpretazione rigida, nel senso, cioè, (e mi sembra che la Commissione in una certa misura sia d'accordo) che l'esenzione dovesse intendersi riferita alle imposte dirette.

A questo punto, si è ritenuto di esprimere nel dettaglio quali potevano essere le imposte soggette ad esenzione, aggiungendo soltanto l'imposta di patente che peraltro può essere (sebbene l'interpretazione analogica in campo fiscale non sia ammissibile) equiparata. Infatti, ho qui un brevissimo appunto della Direzione generale delle imposte dirette, in cui si conferma che le esenzioni, secondo la nostra interpretazione, debbono interessare l'imposta sul reddito di ricchezza mobile, l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale, l'imposta camerale con esclusione dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

Quest'interpretazione è stata ribadita con diverse declaratorie ministeriali, con le quali si è affermato che l'esenzione riguardava le imposte dirette. Infatti, l'intenzione del legislatore del 1957, nonostante la dizione ampia usata nella formulazione dell'articolo 15, è stata quella di agevolare gli operatori economici di Assisi esonerandoli da quei tributi che colpiscono i redditi derivanti dall'esercizio di attività produttive, gli impianti di nuova installazione e quelli trasferiti dal centro storico nelle zone apertamente prescelte. A questo riguardo

si è obiettato, nei confronti della proposta degli onorevoli Giomo ed altri, che la dizione usata poteva prestarsi ad un'interpretazione estensiva e meno chiara. Di fronte a questo pericolo, si è preferito arrivare ad una elencazione precisa che io mi permetto di raccomandare all'approvazione della Commissione.

Aggiungerò un'ultima considerazione personale. Credo che a questo punto la Commissione debba anche essere coerente con le dichiarazioni che ha fatto sino ad ora.

Ritengo, cioè, che l'articolo 15 debba essere interpretato nè in maniera particolarmente estensiva, nè in maniera particolarmente restrittiva, ma appunto secondo lo spirito del legislatore dell'epoca (e non c'è dubbio che quello spirito sia attinente a questo tipo di esenzione e non ad altre); a meno che la Commissione non voglia orientarsi nel senso che, poichè diamo un'interpretazione autentica, la diamo come meglio ci pare, e poichè eliminiamo quella sanatoria prevista dall'articolo 2, ricompensiamo gli operatori con altre agevolazioni. Tale ragionamento venne fatto alla Camera dei deputati, ma al momento della votazione non fu accolto, perchè quando si propose anche l'esenzione dall'IGE la Commissione, a maggioranza, respinse quell'emendamento. Insisto, pertanto, perchè venga approvato l'articolo 1 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

SOLIANO. Sono anch'io del parere che si deve arrivare al più presto ad una decisione, perchè la situazione attuale è la peggiore che si possa tenere in piedi. Abbiamo detto — ed io intendo ripeterlo — che la nostra preoccupazione è soprattutto nei confronti dei lavoratori, per le conseguenze che si possono avere a seguito dell'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Io credo che non si possa e non si debba dimenticare una situazione di fatto che si è venuta a determinare a seguito di un'incertezza da parte dell'Amministrazione finanziaria, da parte dei Ministri delle finanze. Infatti, ci troviamo di fronte, a mio giudizio, a tre interpretazioni che il Ministero

finanziario ha dato fino ad oggi nei confronti della legge del 1957: due attraverso circolari e una terza che è quella dell'attuale Ministro delle finanze.

Ora, tutto questo ha determinato per gli interessati uno stato di incertezza veramente preoccupante. Non dimentichiamo che vi sono state circolari che hanno avuto applicazione e che di conseguenza hanno stabilito dei diritti acquisiti o acquisibili. Il nostro giudizio è nettamente negativo e stiamo da tempo discutendo sul modo migliore per uscire da tale situazione con una interpretazione tale che non si presti ad ulteriori impugnative da parte degli interessati.

Sembra a noi che l'articolo 1, così com'è formulato, non sia il più adeguato per scongiurare il pericolo che noi paventiamo, perchè il senatore Fortunati ha richiamato parecchie volte la nostra attenzione sul contenuto dell'articolo 15 della legge del 1957. Riteniamo, invece, che la decisione più giusta che si possa prendere (giusta limitatamente alla situazione venutasi a creare) sia quella di accettare l'interpretazione alla quale lo stesso senatore Fortunati aveva accennato nel suo intervento, nel senso cioè di far riferimento ai tributi erariali, comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli. È sorta la preoccupazione in merito all'imposta di consumo sui materiali di costruzione; ma trattandosi di insediamenti industriali, io penso che non dovremmo preoccuparcene in quanto le esenzioni sono già previste.

F R A N Z A . La legge generale fa riferimento ai territori del Centro-Nord e a quelli del Mezzogiorno.

A N D E R L I N I . Assisi non è compresa nel territorio del Centro-Nord?

F R A N Z A . La legge generale non la considera.

S O L I A N O . Perciò — ripeto — ci sembra che la cosa migliore sia quella di riferirci alle imposte erariali, comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, perchè ciò corrisponde alla sostanza dell'articolo 15.

Ci preoccupiamo, d'altra parte, soprattutto delle piccole imprese e delle imprese artigiane che con una siffatta interpretazione della norma saranno indubbiamente chiamate a pagare dei tributi e si troveranno conseguentemente in condizioni di estrema difficoltà. Pertanto, considerato tutto questo e preoccupati esclusivamente delle conseguenze negative che ne potrebbero derivare all'occupazione operaia in questa zona, sembrerebbe a noi opportuno introdurre eventualmente un articolo che proroghi l'esenzione di cui trattasi al 31 dicembre 1975. Questo — ripeto — solo in considerazione della necessità di agevolare le piccole aziende che saranno chiamate a versare dei tributi non indifferenti.

Nel medesimo tempo annunciamo la presentazione di un ordine del giorno che riassume appunto questa nostra preoccupazione per l'occupazione operaia, impegnando il Governo nel senso da noi auspicato.

O L I V A . Accettando la soppressione dell'articolo 2, verso la quale si va orientando tutta la Commissione, mi permetterei di proporre un nuovo articolo, che riguarda tutt'altra materia, ma tiene conto della situazione di fatto che può essersi creata per la riscossione delle imposte che non sono comprese nella dizione dell'articolo 1, del seguente tenore: « Per la riscossione di ogni altra imposta non considerata nel precedente articolo, l'Amministrazione finanziaria, i comuni e le province sono autorizzati a concedere congrue rateazioni anche in deroga alle disposizioni vigenti ». Si tratta comunque di una formulazione che va eventualmente perfezionata.

P R E S I D E N T E . Abbiamo di fronte a noi varie proposte: quella del Governo di mantenere l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, quella della 9<sup>a</sup> Commissione di modificare l'articolo 2 in modo da escludere dall'esenzione i dazi della tariffa doganale comune ed i prelievi comunitari, quella del senatore Oliva testè avanzata, quella del senatore Soliano e quella del senatore Anderlini di sostituire l'articolo 2 con il seguente: « Per i dazi sospesi e le imposte non riscosse alla data

di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a fare per ogni ditta una deduzione dal coacervo delle imposte da riscuotere pari a lire 5.000.000 ».

Si tratta in definitiva di proposte che intendono tutte tenere conto di una situazione di fatto nel senso che, in base all'articolo 1, qualunque sarà il testo nel quale verrà approvato, l'Amministrazione finanziaria chiederà il pagamento di tributi prima non richiesti o comunque, anche se richiesti, non riscossi.

Giunti a questo punto, peraltro, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
- 3) l'imposta camerale;
- 4) l'imposta di patente.

ZUGNO. Poichè ritengo che anche tutte le varie formulazioni che sono state proposte non contengano una interpretazione autentica, sono dell'avviso che debba essere approvato l'articolo 1 nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, che restringe notevolmente, precisandola in modo effettivo, l'area di applicazione dell'articolo 15 della più volte citata legge 9 ottobre 1957, n. 976. A mio parere, cioè, se un'interpretazione deve essere data, questa deve essere data entro tali limiti e non allargata in un campo molto più vasto.

In conclusione, quindi, pur ritenendo che non si tratti di interpretazione autentica ma che sia comunque opportuno limitare

le esenzioni dalle imposte nel territorio di Assisi, dichiaro che voterò a favore dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che è stato presentato dal senatore Nencioni un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo 1 con un altro del seguente tenore: « L'esenzione di cui all'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai tributi erariali, comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno trasferito o istituito i loro impianti a norma del predetto articolo ».

OLIVA. Ho appoggiato questo emendamento perchè mi pareva che desse in qualche modo una base giuridica, discutibile quanto si vuole ma comunque ineccepibile almeno dal punto di vista concettuale, al principio dell'interpretazione autentica. Se di interpretazione autentica si tratta, questa formula, a mio avviso, ha certamente dei requisiti migliori dell'elencazione contenuta nel testo sottoposto al nostro esame. Peraltro, poichè in definitiva il provvedimento in questione deve essere affidato all'applicazione del Governo, se il Governo assume, in un certo senso, la responsabilità della formulazione di quest'articolo — certo, ripeto, meno ineccepibile agli effetti concettuali, ma sostanzialmente più chiaro e più definitivo — ritengo di poter aderire all'invito dell'onorevole Sottosegretario di Stato di approvare l'articolo 1 così come è formulato. E questo lo dico anche al fine di non riaprire tutte le questioni di fronte all'altro ramo del Parlamento. Approvando infatti l'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera, sia pure pragmaticamente poniamo una base per cui l'altro ramo del Parlamento non è invitato a discuterne ulteriormente: viceversa, se incominciamo ad introdurre modifiche, gli consentiamo di riaprire *in toto* le varie questioni.

BOSSO. Tra le varie proposte prospettate dal Presidente non si è tenuto conto della mia, che era appunto quella di ap-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

42ª SEDUTA (5 febbraio 1970)

provare il provvedimento così come è formulato, al fine di evitare il prolungarsi di una situazione che favorisce le speculazioni.

Degli emendamenti verranno invece introdotti e pertanto il disegno di legge dovrà tornare nuovamente all'altro ramo del Parlamento. Ora, che cosa si può fare per avere l'assicurazione che la Camera approvi il disegno di legge nel più breve tempo possibile? In sostanza, quali facoltà ha l'Amministrazione finanziaria, nel contempo, di porre delle barriere in base ai mezzi di cui attualmente dispone? Ritengo che non ne abbia nessuna. Pertanto, se un emendamento si deve introdurre, che sia tale da facilitare il lavoro dell'altro ramo del Parlamento.

MARTINELLI, *relatore*. Dichiaro di aderire all'avviso manifestato dal rappresentante del Governo.

FORMICA. Anche io sono favorevole alla proposta del Governo.

FRANZA. Dichiaro di accettare l'articolo 1 del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, secondo l'impostazione data dal Governo.

SOLIANO. Ho notevoli perplessità circa l'opportunità di approvare l'articolo 1 così come è formulato, soprattutto in considerazione del fatto che in esso tra i tributi esenti è indicata l'imposta camerale, la quale non era chiaramente compresa nella legge originaria.

ANDERLINI. Questo fatto, dal punto di vista formale, ci può creare delle difficoltà.

OLIVA. Si tratta di concedere un piccolo compenso alle piccole industrie

ANDERLINI. Ma dal punto di vista formale ci mette in imbarazzo. Questo vuol dire farcelo bocciare. Togliamo almeno l'imposta camerale poichè essa contrasta strettamente con il testo dell'articolo 15 della legge n. 976.

OLIVA. Non vorrei che questa esclusione desse luogo ad un dialogo negativo con l'altro ramo del Parlamento che ha introdotto l'imposta camerale.

ANDERLINI. Supponiamo che il testo passi così come ci è pervenuto: è chiaro che cadiamo sotto le forche caudine dell'autorità giudiziaria perchè aggiungiamo una imposta e quindi procediamo ad un'innovazione e non ad un'interpretazione.

TANTALO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non mi sembra un problema grave.

ANDERLINI. Non è tanto la gravità del problema che mi preoccupa quanto la sua importanza dal punto di vista formale.

PRESIDENTE. Si tende a « chiudere la stalla » con questa dizione, ma in realtà essa verrà immediatamente impugnata e costituirà una disposizione *ex nunc* e non *ex tunc*. Quindi resterebbe valido il principio che chi ha rubato ha rubato, punto e basta.

Il Governo deve assumersi la sua responsabilità, poichè in tal modo noi non facciamo una interpretazione rigida della precedente legge.

OLIVA. Sarei del parere di sentire cosa dice il Governo di questa eccezione che pone proprio lui nei pasticci. Comunque ricordo che ci siamo dichiarati disponibili per l'una o per l'altra soluzione.

Inoltre, poichè la Camera ha operato l'aggiunta dell'imposta camerale, per non invitare l'altro ramo del Parlamento ad un dialogo di contraddizione, si potrebbe limitare l'emendamento al minimo indispensabile, cioè togliere l'imposta camerale dall'elencazione che costituisce l'interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge del 1957 e in un articolo a parte dire che essa è aggiunta, a titolo innovativo, da oggi in avanti.

FORMICA. La proposta del collega Oliva tendente a sdoppiare l'articolo 1 in-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

42ª SEDUTA (5 febbraio 1970)

cludendo a parte, in un nuovo articolo 2, l'imposta camerale che è innovativa, mi pare formalmente accettabile.

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Dal punto di vista dell'Amministrazione finanziaria, se si toglie una esenzione, va tutto bene. Vorrei avere comunque la formulazione precisa dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Dopo quanto è stato detto debbo ritenere che il senatore Nencioni non insiste nel suo emendamento. Resta allora l'emendamento presentato dal senatore Oliva consistente nel sopprimere il punto 3) dell'articolo 1 in esame relativo alla imposta camerale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

O L I V A . A questo punto, se siete d'accordo, si può introdurre, con un emendamento aggiuntivo, per facilitare il dialogo con la Camera, l'esenzione dall'imposta camerale.

A N D E R L I N I . Se procediamo in tal senso dobbiamo tener presente che dobbiamo modificare anche il titolo del disegno di legge.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Stiamo discutendo dell'interpretazione di una legge la cui efficacia sta per cessare. Essa riguarda aziende che entro il 1962 dovevano essersi insediate nel territorio di Assisi e che, per dieci anni, avrebbero avuto determinati vantaggi fiscali.

Abbiamo approvato un emendamento all'articolo 1 sulla base della considerazione che l'esenzione non era da ritenersi riferita all'imposta camerale, ed ora vogliamo introdurre un nuovo emendamento per far sì che essa vi rientri.

O L I V A . Onorevole relatore, ho capito: ritiro la mia proposta.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

#### Art. 2.

La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data, le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, si intendono riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, ai dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore, ai prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti CEE istitutivi, alle imposte provinciali e comunali e relativa sovrimposta.

In merito a questo articolo c'è una proposta del Governo di soppressione e poi ci sono le proposte avanzate dalla 9ª Commissione al momento di dare il suo parere e dal senatore Franza che si equivalgono e tendono a emanare l'articolo 2 escludendo dalle esenzioni i dazi e i prelievi.

Ora è chiaro che queste due ultime proposte sono in contrasto con quanto abbiamo testè approvato. Infatti l'articolo 1 approvato elenca le imposte cui si intende riferita la esenzione. Non essendo inclusi i dazi e i prelievi in tale elenco, è chiaro che ad essi non può essere applicata l'esenzione stessa.

A N D E R L I N I . Ci troviamo di fronte a varie proposte: quella di approvare il testo della Camera, la richiesta di soppressione avanzata dal Governo, la proposta del senatore Franza, quella della 9ª Commissione e la mia che potrebbe essere considerata aggiuntiva più che soppressiva.

L'emendamento più radicale è quello del Governo, quindi a mio parere sarebbe logico mettere in votazione prima l'emendamento soppressivo del Governo per poi passare agli altri.

P R E S I D E N T E . Prendiamo quindi in considerazione, in primo luogo, l'emendamento proposto dal Governo, soppressivo dell'articolo 2.



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

42ª SEDUTA (5 febbraio 1970)

MARTINELLI, *relatore*. Sono favorevole.

OLIVA. Dichiaro che voterò a favore della proposta di soppressione dell'articolo 2 a condizione che sia approvata la norma sulle rateazioni; altrimenti chiederò che non si passi all'esame di un articolo 2-bis ma che si metta in votazione un articolo 1-bis.

ANDERLINI. Sono d'accordo perchè mi pare una richiesta molto giusta.

TANTALO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sostanzialmente il Governo non si oppone; si tratterà di studiare il problema della moratoria.

FRANZA. C'è anche l'emendamento sui dazi comunitari.

PRESIDENTE. Oramai è precluso.

FRANZA. Non può essere precluso perchè sui dazi comunitari non ha alcuna influenza la legislazione interna di un Paese. Comunque, mi riservo di ritornare sull'argomento quando il problema sarà posto in discussione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 2 proposto dal Governo e accolto dal relatore.

(È approvato).

Vi sarebbe ora da esaminare l'emendamento presentato dal senatore Franza, tendente a sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, si intendono riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette; alle imposte provinciali e comunali e relative sovrimposte. Sono esclusi i dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e i prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti CEE istitutivi ».

Ho detto « vi sarebbe » in quanto, avendo la Commissione proceduto alla soppressione dell'articolo 2, non vi può, evidentemente, essere una proposta di sostituire un articolo soppresso.

FRANZA. È un problema prettamente formale, che si può facilmente risolvere redigendo in maniera diversa l'emendamento. Per esempio potremmo dire: « I dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore, i prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti CEE istitutivi, sovrimposte ... sono dovuti dalla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1957, n. 976 ».

OLIVA. A me sembra superfluo.

FRANZA. Accetterei in sostituzione l'emendamento proposto dal collega Zugno se in esso si facesse riferimento ai dazi comunitari.

PRESIDENTE. Abbiamo approvato un testo dell'articolo 1 con il quale si afferma che la legge del 1957 vale soltanto per i tributi elencati; pertanto ne sono esclusi i dazi e i prelievi comunitari.

FRANZA. Tutto sarebbe più semplice se fosse stato accolto l'emendamento proposto dal senatore Oliva.

OLIVA. Ho avuto assicurazione che lo sarà.

FRANZA. Fino a questo momento non ne esiste nemmeno il testo. Perciò ribadisco il concetto che vi è una posizione comunitaria per quanto riguarda i dazi, per cui il problema va impostato e risolto con uno specifico emendamento.

ANDERLINI. Sono contrario a un simile emendamento perchè ritengo che, nella sostanza, il problema sia stato già risolto. Conseguentemente si tratterebbe di una inutile complicazione di fronte alla quale noi andremmo a mettere la Camera dei deputati. Infatti, in primo luogo i dazi comunitari erano chiaramente esclusi dalla legge del

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

42ª SEDUTA (5 febbraio 1970)

1957 e non c'è giudice che possa interpretarla in modo diverso; in secondo luogo sono tassativamente precisati i tributi per i quali vale l'esenzione. Perciò, non complichiamo inutilmente le cose. Dovendo restituire il provvedimento alla Camera dei deputati e volendo che l'altro ramo del Parlamento ci aiuti nel sollecitarne l'entrata in vigore, cerchiamo di redigere un testo che sia il più possibile chiaro e rapidamente accettabile.

F R A N Z A . Sul problema dei dazi comunitari è insorta una vasta, profonda controversia sia fra l'Amministrazione delle finanze e gli esercenti di Assisi che fra lo Stato italiano e la CEE. L'Amministrazione delle finanze, tenuto conto che è stato contestato dagli imprenditori i quali hanno trasferito le proprie aziende nel perimetro di Assisi il diritto di esigere questi dazi, ha preteso delle fideiussioni che sono state date nel tempo previsto e nella misura richiesta e che sono tuttora *sub iudice*.

Sul piano amministrativo, il Ministero delle finanze non ha ancora riscosso nulla in tema di dazi e la Comunità ha già fatto presente allo Stato italiano che, non essendo stato cambiato l'articolo 93, terzo comma, del Trattato di Roma, non vi era la possibilità di esentare i dazi doganali ed ha perciò comunicato che si riserva di pretendere dal Governo italiano le somme relative non riscosse dalla sua Amministrazione finanziaria. Il problema, quindi, consiste in questi dazi comunitari, il cui regime di riscossione non va riguardato soltanto sul piano interno, ma anche sul piano dei rapporti con le altre Nazioni che fanno parte della CEE: o crediamo in questa organizzazione e ne rispettiamo i principi, o non ci crediamo e allora è inutile discutere oltre. Ma se, come si afferma, si crede in questa organizzazione, non possiamo che riconoscere il diritto della CEE a pretendere il pagamento di questi dazi e provvedere di conseguenza. Noi unilateralmente, cioè senza l'assenso dell'organizzazione comunitaria, non possiamo impedire che la CEE pretenda di riscuotere ciò che le spetta quando si importano materie prime da Paesi che non fanno parte della Comunità e ad un prezzo inferiore a quello vigen-

te nell'ambito della Comunità stessa: la differenza costituita dai prelievi deve andare a vantaggio della CEE. Ecco perchè sostengo che si tratta di un problema meritevole di una particolare norma, indicativa del diritto della CEE a riscuotere questi dazi; ed ecco perchè ritengo che abbia ragion d'essere il mio emendamento.

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei pregare il senatore Franza di ritirare l'emendamento perchè è pleonastico.

F R A N Z A . Mi dica in che cosa può danneggiare.

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il termine « pleonastico » ha un significato nella lingua italiana. Torno a pregare il presentatore di ritirare il suo emendamento perchè esso non fa altro che sottolineare, in una forma indubbiamente chiara ma superflua, rispetto all'articolo 1, la decisione della Commissione di sopprimere l'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Indubbiamente — lo ha detto il ministro Bosco e l'ho ripetuto più volte io stesso in questi giorni — il problema più grave dal punto di vista giuridico e quantitativo era quello dei dazi e dei prelievi. Mi pare a questo punto di poter dire che se l'articolo 2 fosse stato accolto nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati il Governo sarebbe stato costretto a chiedere la rimessione in Aula del provvedimento, pur di non creare situazioni gravi e delicate nei confronti della Comunità economica europea.

Nel merito, quindi, concordo su tutte le osservazioni fatte dal senatore Franza; ritengo soltanto che, per la chiarezza della legge, per evitare ripetizioni e per non sottolineare aspetti su cui tutti concordiamo, sia superfluo l'inserimento di un emendamento di questo genere.

Credo che dopo queste dichiarazioni, che avvallano in pieno nel merito l'emendamento che è stato proposto, il senatore Franza potrebbe aderire alla richiesta di ritirarlo.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)42<sup>a</sup> SEDUTA (5 febbraio 1970)

F R A N Z A . Siccome le sue dichiarazioni non mi hanno convinto, io insisto sull'emendamento.

O L I V A . Mi permetto di dire che l'emendamento del senatore Franza, così com'è formulato, danneggerebbe perchè farebbe pensare in ipotesi che l'argomento di cui trattasi fosse inizialmente compreso: cosa obiettivamente impossibile. A mio avviso i dazi e i prelievi non sono tecnicamente imposte; per lo meno non sono nè erariali, nè provinciali, nè comunali.

Nell'intento di trovare un via di uscita, rileggo il testo del mio emendamento: « Per la riscossione delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente, maturate alla data di entrata in vigore della presente legge e ancora dovute dalle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge n. 976, le amministrazioni accertatrici sono autorizzate a concedere una congrua rateazione anche in deroga alle disposizioni vigenti ». I dazi e i prelievi sono compresi tra le imposte dovute e non sono neppure rateabili.

A N D E R L I N I . Siamo attenti a chè non si possa intendere nell'altro senso.

F R A N Z A . Ritiro il mio emendamento e aderisco a quello proposto dal senatore Oliva.

A N D E R L I N I . Sono d'accordo con lo spirito che anima l'emendamento del senatore Oliva, però non vorrei che poi fosse interpretato nel senso che i dazi e i prelievi sono compresi tra le imposte indicate nell'articolo 1, ma non godono del beneficio di rateazione.

O L I V A . Se fosse questo il risultato sarei in contraddizione con me stesso.

P R E S I D E N T E . Il senatore Anderlini ha presentato un emendamento del seguente tenore: « Per i dazi sospesi e le imposte non riscosse alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a fare per

ogni ditta una deduzione dal coacervo delle imposte da riscuotere pari a lire 5 milioni ».

T A N T A L O , sottosegretario di Stato per le finanze. Sono contrario.

A N D E R L I N I . Ho confessato molte volte in questa Commissione che in materia fiscale mi trovo a l'A, B, C; però vorrei chiarire qual è la ragione che ha ispirato il mio emendamento.

Sappiamo che vi sono in sospenso circa 6 miliardi di imposte. Con l'interpretazione autentica che intendiamo dare attraverso l'articolo 1 è chiaro che questi 6 miliardi di imposte dovranno essere quasi integralmente pagati. Il senatore Oliva dice: autorizziamo la più ampia rateazione possibile al di là dei limiti stabiliti dalla legge in vigore. Siamo d'accordo, ma su 6 miliardi di imposte riferite a 37 ditte è chiaro che per alcune di queste si tratterà di grosse cifre dell'ordine di 1-2 miliardi, per altre si tratterà di cifre minori ma sempre cospicue e che comunque anche le ditte più piccole sono chiamate a pagare perchè nel coacervo di queste imposte, ad esempio, c'è anche l'IGE arretrata di cinque o sei anni. Io proporrei, in aggiunta all'emendamento del collega Oliva, di fare una riduzione alla base in modo da salvare la piccola ditta che è andata ad insediarsi in quella zona.

O L I V A . Sorge un problema di copertura.

A N D E R L I N I . Non credo che possa sorgere un problema di copertura, altrimenti in una legge del genere non so come potremmo cavarcela.

P R E S I D E N T E . Prego il senatore Oliva di rileggere il testo del suo emendamento.

O L I V A . Il testo definitivo, salvo possibili perfezionamenti, sarebbe il seguente: « Per la riscossione delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo pre-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)42<sup>a</sup> SEDUTA (5 febbraio 1970)

cedente, maturate alla data di entrata in vigore della presente legge e ancora dovute dalle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, le Amministrazioni accertatrici sono autorizzate alla concessione di congrue rateazioni anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Tale concessione è esclusa per i dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e per i prelievi comunitari previsti dai singoli regolamenti della CEE ».

L I V I G N I . Sono d'accordo sul contenuto. Per quanto riguarda la deroga alle disposizioni vigenti, poichè la legge fissa un termine massimo di 18 mesi, ritengo che sia opportuno stabilire un termine preciso.

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. L'osservazione testè fatta dal senatore Li Vigni è senz'altro giusta: sono quindi anche io del parere che sia comunque opportuno indicare un termine.

O L I V A . Ho voluto lasciare una certa elasticità per non creare un eccessivo aggravio. Tuttavia, poichè è il Governo che si vuole facilitare, dica l'onorevole Sottosegretario di Stato quale termine gli sembra di poter indicare come termine massimo.

F O R M I C A . Si potrebbe dire « fino al massimo di 36 bimestri ».

P R E S I D E N T E . Forse è meglio « fino alla scadenza della legge ».

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Trentasei bimestri forse sono troppi.

O L I V A . Anche io sono di questo parere. Proporterei pertanto un termine massimo di 5 anni, cioè di 30 bimestri. La formulazione potrebbe quindi essere la seguente « ... sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni, fino al massimo di 30 bimestri ». L'inciso « anche in deroga alle disposizioni vigenti » diventa in tal modo inutile.

A N D E R L I N I . Ho ancora qualche dubbio in ordine all'aggiunta: « Tale concessione è esclusa per la riscossione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e dei prelievi previsti dai regolamenti della Comunità economica europea ». Per quale motivo infatti dovrebbe essere inclusa?

O L I V A . All'inizio del testo proposto è detto « Per la riscossione delle imposte non comprese... »; pertanto, nell'incertezza che qualche autorità non abbastanza informata possa considerare come imposta anche i dazi doganali comuni e i prelievi, ho ritenuto opportuno chiarire che per la riscossione di questi tale concessione è esclusa.

S O L I A N O . Sia ben chiaro che la deroga alle disposizioni vigenti vale solo per quanto si riferisce al tempo.

O L I V A . Come ho già detto, l'inciso « anche in deroga alle disposizioni vigenti » appare ormai inutile, per cui non figurerà nel testo definitivo che potrebbe essere il seguente:

« Per la riscossione delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge e ancora dovute dalle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, le Amministrazioni accertatrici sono autorizzate alla concessione di congrue rateazioni, fino al massimo di 30 bimestri. Tale concessione è esclusa per la riscossione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e dei prelievi previsti dai regolamenti della Comunità economica europea ».

S O L I A N O , Riterrei opportuno sostituire le parole. « amministrazioni accertatrici » con le altre: « amministrazioni finanziarie ».

O L I V A . Faccio rilevare all'onorevole collega che i comuni e le province non sono Amministrazioni finanziarie, mentre sono Amministrazioni accertatrici: allora si do-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)42<sup>a</sup> SEDUTA (5 febbraio 1970)

vrebbe dire: «... l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province...».

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo proposto dal senatore Oliva, che verrà inserito nel disegno di legge come articolo 2, il quale, in seguito alle modifiche suggerite, risulta del seguente tenore:

« Per la riscossione delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge e ancora dovute dalle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i Comuni e le Province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 30 bimestri. Tale concessione è esclusa per la riscossione dei dazi iscritti nella tariffa doganale comune in vigore e dei prelievi previsti dai regolamenti della Comunità economica europea ».

(È approvato).

È stato inoltre presentato dal senatore Anderlini un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « Per i dazi sospesi e le imposte escluse dall'articolo 1 non riscosse e in contestazione tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province e i contribuenti, è autorizzata per ogni ditta una unica deduzione dal coacervo delle imposte da riscuotere, pari a lire 3.000.000 ».

**L I V I G N I .** Ho dei dubbi sull'opportunità di riferire la cosa a tutte e tre le amministrazioni perchè poi i coacervi andrebbero risuddivisi e tutta la questione diverrebbe oltremodo complicata. Proporrei di lasciar fuori i comuni e le province, i cui diritti in materia sono per lo più molto limitati, ammettendo l'abbattimento soltanto sulle altre imposte.

**A N D E R L I N I .** Praticamente sull'IGE che rappresenta il settore più importante. Quindi il testo del mio emendamento rimane. Lo rileggo: « Per i dazi e per le imposte escluse dall'articolo 1 non riscosse e in contestazione tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e i contribuenti, è au-

torizzata per ogni ditta una unica deduzione dal coacervo delle imposte da riscuotere pari a tre milioni di lire ».

**T A N T A L O ,** sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si dichiara contrario all'accoglimento di tale emendamento.

**O L I V A .** Potrei chiedere all'onorevole rappresentante del Governo di rimettersi alla Commissione?

**T A N T A L O ,** sottosegretario di Stato per le finanze. Mi spiace ma non posso farlo.

**P R E S I D E N T E .** Non posso fare a meno di sottolineare che il Governo deve riscuotere la cifra di 8 miliardi e si pone su una posizione di intransigenza di fronte alla proposta di regalare tre milioni alle piccole industrie, cosa che implicherebbe una spesa complessiva di cento milioni: il comportamento del Governo non mi sembra del tutto opportuno.

**T A N T A L O ,** sottosegretario di Stato per le finanze. L'entità del provvedimento ha poca importanza: noi stiamo conducendo una battaglia di principio.

**O L I V A .** Per dichiarazione di voto. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal senatore Anderlini perchè mi rendo conto che la Camera aveva creato una situazione di generosità con l'articolo 2 che noi giustamente abbiamo soppresso, ma che in parte possiamo ripristinare con l'accoglimento dell'emendamento Anderlini per l'esigenza di svolgere una politica comune e in considerazione del fatto che molte industrie potrebbero essere state spinte a insediarsi nella zona di Assisi proprio nella speranza di poter fruire di determinate agevolazioni.

Aderisco quindi all'emendamento perchè costituisce un compenso alle piccole industrie, in riferimento alla situazione di fatto.

**S E G N A N A .** Non mi sento di votare questo emendamento, perchè mi sembra che già siano stati lucrati troppi guadagni.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

42ª SEDUTA (5 febbraio 1970)

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'emendamento presentato dal collega Anderlini, di cui do lettura: « Per i dazi sospesi e per le imposte escluse dall'articolo 1 non riscossi e in contestazione tra l'Amministrazione finanziaria dello Stato e i contribuenti, è autorizzata per ogni ditta un'unica deduzione dal coacervo delle imposte da riscuotere di lire 3 milioni ».

O L I V A . Dal coacervo dai dazi e delle imposte ...

A N D E R L I N I . Ma i dazi sospesi non riguardano i dazi doganali.

T A N T A L O , *sottosegretario di stato per le finanze*. Sono proprio quelli: i dazi di temporanea importazione.

O L I V A . Allora correggo la mia accezione: soltanto le imposte.

L I V I G N I . Mi domando il perchè il provvedimento debba riguardare soltanto coloro che sono in contestazione. Chi non ha fatto ricorso allora non può fruire del beneficio.

A N D E R L I N I . La ragione sta nel fatto che diversamente rientrerebbero nel beneficio tutte le imposte di qualsiasi tipo.

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo non è coerente con quanto è stato detto finora.

A N D E R L I N I . E invece c'è una coerenza pratica innegabile: tre milioni alle piccole ditte sono soltanto cento milioni, mentre qui siamo di fronte a miliardi.

L I V I G N I . Ma in tal modo non facciamo altro che favorire i grandi industriali che certamente hanno fatto il loro bravo ricorso; il piccolo artigiano, che magari è al di fuori di tante cognizioni e non ha intavolato una contestazione, rimane escluso dal provvedimento.

O L I V A . Prego il senatore Anderlini di ritirare il suo emendamento.

A N D E R L I N I . Mi spiace ma prego il Presidente di metterlo ai voti.

O L I V A . Allora, dopo la dichiarazione di voto già fatta, comunico alla Commissione la mia astensione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal collega Anderlini, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

S O L I A N O . C'è la mia proposta di fissare al 31 dicembre 1957 il termine previsto dall'articolo 15 della legge del 1957.

T A N T A L O , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario. Se si ritiene che effettivamente esistano problemi simili, li si risolvano con altre iniziative parlamentari. Adesso, però, limitiamoci a chiudere definitivamente questa parentesi.

M A R T I N E L L I , *relatore*. Anch'io sono contrario alla proposta del senatore Soliano.

S O L I A N O . La ritiro.

O L I V A . Resta, tuttavia, la questione dell'entrata in vigore del provvedimento: siccome stabiliamo anche delle nuove norme, è forse opportuno precisare che esse hanno effetto dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge. Perciò, propongo formalmente il seguente articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Oliva nel testo di cui lo stesso proponente ha testè dato lettura.

(*È approvato*).

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)42<sup>a</sup> SEDUTA (5 febbraio 1970)

In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per la applicazione della legge stessa ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Soliano, Antonini, Li Vigni e Anderlini il seguente ordine del giorno:

« La 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in considerazione del fatto che il disegno di legge contenente norme interpretative dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, può provocare conseguenze negative nella occupazione operaia del territo-

rio di Assisi, impegna il Governo ad adottare immediatamente misure atte a garantire il mantenimento degli attuali livelli di occupazione ».

**T A N T A L O** , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Pur contestando che si possano verificare effetti di questo genere, il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

**P R E S I D E N T E** . Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo come raccomandazione.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,55.*

---

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore delegato per i resoconti stenografici*  
DOTT. ENRICO ALFONSI